

Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Titolo

Concerne soltanto il testo francese.

Ingresso

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese (LAP);
visto l'articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione e accesso

¹ La società nazionale di rete gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore dell'energia elettrica.

² Nel quadro della procedura di richiamo accorda al settore specializzato Energia l'accesso al sistema di monitoraggio e gli presenta periodicamente un rapporto sull'evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.

¹ RS 531.35

² RS 531

³ RS 734.7

Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

¹ Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulla produzione e sul consumo di energia elettrica nonché sulle capacità d'importazione, di esportazione e di autoapprovvigionamento della Svizzera.

² I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro registrazione.

³ La società nazionale di rete adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

⁴ La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia e ad altre autorità federali o cantonali nonché all'AES o alla sua organizzazione per garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.

⁵ I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

⁶ La società nazionale di rete, il settore specializzato Energia e l'AES sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell'approvvigionamento economico del Paese.

Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia

¹ Il settore specializzato Energia decide il genere e l'entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio.

² Vigila sui lavori preparatori dell'AES e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire istruzioni al riguardo all'AES e alla società nazionale di rete.

Art. 4 cpv. 1

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES e della società nazionale di rete per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 1–1b.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr